



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 13

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N° _____

Rit. Nota: _____

Resp. Procd. - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut. - Dr.ssa Lucia Castiglione

OGGETTO:

Sent. Cass. Civ. Sez. III n.
30790/2011 - Iscrizione Albo
professionale - buona condotta.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 30790 depositata il 30 dicembre 2011, che alleghiamo in copia, in merito ad una questione riguardante, nella fattispecie, gli psicologi, ha stabilito un importante principio di carattere generale dell'ordinamento concernente la ineludibilità del requisito della buona condotta per l'iscrizione agli Albi professionali e la irrilevanza della intervenuta riabilitazione, la quale può essere oggetto di sindacato discrezionale da parte dell'Ordine, ai fini dell'iscrizione stessa.

Con tale sentenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un giovane dottore in psicologia, che si è visto rigettare la propria richiesta di iscrizione all'Albo professionale dall'Ordine degli Psicologi della Liguria per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di numerose condanne penali, tra queste, una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo.

Il professionista, con ricorso al TAR di Genova, deduceva che l'Ordine non aveva il potere di sindacare l'intervenuta riabilitazione penale e che il reato di esercizio abusivo della professione non rilevava in quanto il requisito della buona condotta non era previsto dalla legge istitutiva degli Ordini degli Psicologi.

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha spiegato che *"il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l'albo degli psicologi in questione, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale"*, rilevando in proposito non solo la previsione normativa di cui all'art. 2 della legge n. 897/1938 (secondo cui *"coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti*

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2012/1016-02-02-02-PARTENZA

debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari"), cui fa espresso richiamo la legge n. 56/1989 (riguardanti l'albo degli psicologi), ma detta previsione è ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento nell'art. 1175 cod. civ. e, da un punto di vista ordinamentale ancor più ampio, nella portata "sociale" della nostra Carta Costituzionale, fondata, tra l'altro, sul principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.

La Cassazione conclude stabilendo che non è rilevante che sia intervenuta la riabilitazione, in quanto, ciò che conta ai fini della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, sono i fatti per cui è intervenuta la condanna penale, in relazione agli effetti dell'esercizio della professione.

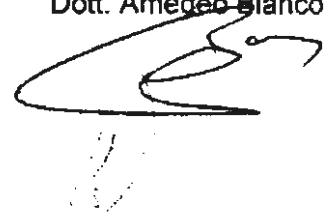
Tale sentenza risulta particolarmente interessante in quanto palesemente applicabile per i nostri Ordini, considerato che la legge istitutiva prevede, all'articolo 9, comma 1, il possesso del requisito della buona condotta come condizione necessaria per l'iscrizione agli Ordini.

La sentenza conferma, inoltre, l'interpretazione sempre data dalla Federazione all'art. 50 del D.P.R. 221/1950 in tema di riabilitazione.

In sostanza, il provvedimento giurisdizionale di riabilitazione non consente alcun automatismo per quanto concerne la reiscrizione del radiato, considerato che *"il sanitario radiato può essere reiscritto"* e che *"in ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta"*.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco



All.to

ORIGINALE

ESENTE DIRITTI - ESENTE BOLLI - ESENTE REGISTRAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Iscrizione
albo
professionale
- Buona
condotta

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15062/2009

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI

- Presidente -

Cron. 30790

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Consigliere - Rep.

Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO

- Rel. Consigliere - Ud. 19/10/2011

Dott. GIOVANNI GIACALONE

- Consigliere - PU

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15062-2009 proposto da:

M [] C [] [] elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CANINO 21, presso lo studio
dell'avvocato MOLEA VITTORIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti *annesso al beneficio del*
Gratuito Patrocinio ;
- ricorrente -

contro

2011

2309

ORDINE PSICOLOGI LIGURIA [] in persona del
Presidente in carica del Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi della Liguria dott. P [] C [],
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO N.8/2,

CASSAZIONE *del*

presso lo studio dell'avvocato VILLANI LUDOVICO
FERDINANDO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MARCONI ALBERTO giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE SUPREMA
CASSAZIONE ROMA, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA
CORTE APPELLO GENOVA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 27/2009 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 03/04/2009 R.G.N. 17/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/10/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO
SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato VITTORIO MOLEA;
udito l'Avvocato LUDOVICO FERDINANDO VILLANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso con il
rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 26.4.2004 l'Ordine degli Psicologi della Liguria respingeva la domanda di iscrizione del dottor M C per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di più di sessanta condanne penali nonché per l'esistenza di una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo, e tutto in contrasto con l'art.7 n.b della l. n. 56/1989 (ordinamento della professione di psicologo).

Il M, con ricorso al Tribunale di Genova depositato il 27.7. 2004, impugnava detto provvedimento (deducendo che l'Ordine non aveva il potere di sindacare l'intervenuta riabilitazione penale e che il reato di abusivo esercizio della professione non rilevava agli effetti di detto art.7 della l. cit.).

L'adito Tribunale di Genova con sentenza in data 23.12.2004, annullava la delibera e dichiarava il diritto del M all'iscrizione all'albo professionale; detto Tribunale riteneva non configurabile il requisito della buona condotta in quanto non previsto dall'art.7 in questione.

A seguito del ricorso con cui l'Ordine proponeva reclamo avverso la suddetta decisione (deducendo che il requisito della condotta irreprensibile o specchiata è espressione di un principio generale valido per tutti gli ordini professionali ed inoltre che è erroneo riconoscere ai

CASSAZIONE *del*

provvedimenti di riabilitazione penale, come accaduto nel caso di specie, effetti in relazione alla valutazione della condotta per l'iscrizione all'Albo professionale) , la Corte d' Appello di Genova, con la decisione in esame, depositata in data 3.4.2009, in accoglimento del reclamo, respingeva il ricorso del M contro la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del 26.4.2004.

Ricorre per cassazione il M con sei motivi, e relativi quesiti; resiste con controricorso l'Ordine, che ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo e secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2 della l. n. 897/1938 in relazione all'art.7 l.b della l. n. 56/1989 in ordine alla ritenuta sussistenza nel caso di specie del requisito della buona condotta.

Con il terzo motivo si deduce contraddittoria pronuncia sul decisivo punto di detta ritenuta insussistenza, con particolare riferimento all'omessa considerazione della concessa riabilitazione.

Con il quarto motivo si deduce ancora violazione di detto art. 7 l.b. non fissando detta norma criteri di discrezionalità ma formulando invece ipotesi tassative.

Con il quinto motivo si deduce erronea valutazione dell'art. 445 c.p.p. in ordine al ritenuto passaggio in giudicato di sentenze di condanna in quanto detta norma prevede la non



CASSAZIONE *dei*

configurabilità di alcuna condanna dopo il patteggiamento e l'estinzione del reato.

Con il sesto motivo, infine, si deduce omessa pronuncia in relazione all'art. 444 c.p.p. riguardo a quanto dedotto nel quinto motivo.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Lo stesso infatti, pur sulla base di plurimi motivi, da esaminarsi congiuntamente, censura la decisione impugnata con riferimento alla essenziale *ratio decidendi* della ritenuta insussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo professionale degli psicologi, da parte del M, con particolare riferimento alla mancanza del generale presupposto della buona condotta, anche per avere lo stesso riportato numerose condanne penali; il ricorrente tende quindi ad un'ulteriore valutazione, non consentita nella presente sede di legittimità, di circostanze di fatto ed elementi documentali.

In particolare, questa Corte osserva che il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l'albo degli psicologi in questione, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi,  ineludibile principio di carattere generale: non solo rileva in proposito la previsione normativa di cui all'art. 2 della legge n. 897/1938 (secondo cui " coloro che non

CASSAZIONE *legi*

siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari"), di cui costituiscono esplicito "richiamo" gli artt. 7 e 26, comma 3, della legge n. 56/1989 (riguardanti l'albo degli psicologi) ma detta previsione è ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento, da un punto di vista civilistico, nell'art. 1175 c.c. e da un punto di vista ordinamentale ancor più ampio nella portata " sociale" della nostra Carta costituyente, fondata, tra l'altro, sul principio di solidarietà ex art. 2 Cost.

Infine, priva di pregio è la censura sulla rilevanza o meno del passaggio in giudicato delle sentenze penali di condanna ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale; risponde a principi di ovvietà e di logica ritenere non sussistente, come ritenuto dai giudici di secondo grado, la buona condotta in questione sulla base di comportamenti penalmente rilevanti (che anno indotto il M a patteggiare la pena) prescindendo dal requisito formale di una sentenza definitiva.

Condivisibile quindi, sul punto, è quanto asserito dalla Corte di merito sul punto, ritenendo che " ciò che rileva agli effetti della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo sono, quindi i fatti per cui è

CASSAZIONE *1391*

intervenuta la condanna in sede penale, considerati agli effetti dell'esercizio della professione, ed al fine di escuterne la rilevanza a tali fini non è di per sé dirimente il requisito, pur, richiesto dalla legge professionale, dell'intervenuta riabilitazione...".

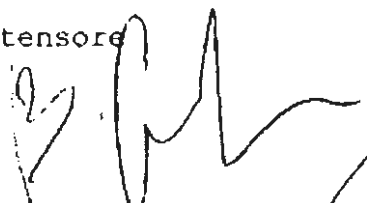
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

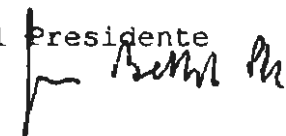
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese presente fase che liquida, in favore dell'Ordine, in complessivi euro 2.600,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessorie come per legge.

In Roma, il 19.10.2011

L'estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

000. 30 DIC. 2011



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA